

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Giugno alle ore 10:30 e segg. presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Controricorso notificato dalla difesa del Comune di Nicolosi nel Ricorso ex art. 200 Regio Decreto n. 1775/1933 dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite promosso da Nicosia Caterina, Nicosia Daniela, Nicosia Luigi in qualita' di eredi di Viglianisi Teresa c/ Acoset e Comune di Nicolosi. Estensione incarico all'Avv. G.Bonaventura e F.sco Pappalardo.Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 4) Atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania promosso da F.Ili Auteri Costruzioni Srl. Sentenza n. 1961/2016 Tribunale di Catania. Recupero coattivo somme. Incarico Avv. Matteo Scuderi.Ratifica Provvedimento Presidenziale.
- 5) Eccezione di prescrizione da parte del Comune di Mascalucia sulla fattura n. 30208 del 27/03/1993.Contr. 33175. Ratifica Provvedimento Presidenziale
- 6)Proroga incarico Ufficio Stampa e Relazioni esterne con i media al Sig. Andrea Cataldo.
- 7) Regolamento Servizi Acoset Spa. Modifica al punto 35.
- 8)Contratto di utenza. Modifica al p.5.
- 9) Regolamento Del Fondo Di Garanzia da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di dispersioni. Approvazione testo rivisto, aggiornato e coordinato.
- 10) Proposta transattiva erede utente moroso Pappalardo Salvatore. Contratto n. 48053.
- 11) Atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania promosso da Pennisi Massimiliano c/ ACOSSET Spa. Incarico all'Avv. Alessandro Corradi.
- 12) Città Metropolitana di Catania. Richiesta pagamento canone concessorio anno d'imposta 2015. Impugnativa atti. Incarico Avv. Giampiero De Luca.
- 13) Ing. Enrico Greco. Determinazioni.
- 14) Eliminazione delle partite creditorie e rettifica delle scritture contabili.
- 15) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:50 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dr. Giampaolo Adonia	-Consigliere
Sig. Giovanni Ali'	-Consigliere

E' presente inoltre il Dr. Angelo Scandura, Componente del Collegio Sindacale

Alla stessa ora risultano assenti giustificati l'Arch. Salvatore Cavalli ed il Dr. Alfio Raffaele Gibilisco, Consiglieri di Amministrazione, il Rag. Nicolò Privitera, Presidente del Collegio Sindacale ed il Dr. Nicola Leanza, Componente del Collegio Sindacale.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso Dirigente del Servizio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Rizzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. All'unanimità dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

Sul punto 1) all'o.d.g.

I verbali delle sedute precedenti (nn. 6-7-8-9) vengono approvati da parte dei presenti, dispensandone la lettura.

Sul punto 2) all'o.d.g.

Il Presidente non ha particolari comunicazioni.

Sul p. 3) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 57

OGGETTO: CONTRORICORSO NOTIFICATO DALLA DIFESA DEL COMUNE DI NICOLOSI NEL RICORSO EX ART. 200 REGIO DECRETO N. 1775/1933 DINNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE PROMOSSO DA NICOSIA CATERINA, NICOSIA DANIELA, NICOSA LUIGI IN QUALITA' DI EREDI DI VIGLIANISI TERESA C/ ACOSSET E COMUNE DI NICOLOSI. ESTENSIONE INCARICO ALL'AVV. G.BONAVENTURA E F.SCO PAPPALARDO.RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot. n. 5438 in data 25/3/2008, successivamente ratificato, l'Avv. Guido Bonaventura è stato incaricato di costituirsi nel giudizio promosso da Viglianisi Teresa nella qualità di erede universale di Nicosia Luigi c/ACOSSET SpA e c/Comune di Nicolosi dinnanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per ottenere che fosse dichiarato che entrambi i convenuti hanno detenuto ed utilizzato dall'1/5/1995 il pozzo e gli annessi impianti per l'attingimento dell'acqua siti in Nicolosi, c.da Piano Elisi, con conseguente condanna in solido alla restituzione degli impianti e al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità di utilizzazione, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali, nonchè per ottenere che fosse dichiarata la responsabilità dei convenuti sui danni apportati all'impianto con conseguente diminuzione di portata d'acqua;

CHE tale giudizio si è concluso con sentenza n. 309/09 con cui il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha rigettato le domande risarcitorie formulate da parte attrice e, sulle altre domande, ha sollevato il conflitto di competenza emettendo contestuale ordinanza di trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione;

RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale prot. gen. n. 4797 in data 4/3/2010 con cui è stato affidato incarico al medesimo legale Avv. Guido Bonaventura, unitamente all'Avv. Francesco Pappalardo del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, di costituirsi nel giudizio in Appello promosso da Viglianisi Teresa avverso la suddetta sentenza dinnanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con richiesta di risarcimento danni in misura di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, rimborso spese di CTU e spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n. 285 del 5 marzo 2014, depositata e resa pubblica soltanto in data 19 novembre 2015, con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto l'Appello condannando l'ACOSSET SpA al pagamento in favore di Viglianisi Teresa della somma di Euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, nonchè alle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e alle spese di CTU, compensando le spese tra Viglianisi e Comune di Nicolosi e tra quest'ultimo e ACOSSET SpA;

RICHIAMATO il Provvedimento Presidenziale prot. n. 4709 in data 3/3/2016, successivamente ratificato, con cui l'Avv. Guido Bonaventura unitamente all'Avv. Francesco Pappalardo del Foro di Roma sono stati incaricati nel ricorso ex art. 200 Regio Decreto n. 1775 del 1933 dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite promosso da Nicosia Caterina, Nicosia Daniela, Nicosia Luigi nella qualità di eredi de cuius Viglianisi Teresa c/ ACOSSET spa e Comune di Nicolosi avverso la sentenza n. 12/2015 resa inter partes, quale Giudice di Appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il 20/11/2013/21/1/2015;

VISTO il controricorso per il Comune di Nicolosi nel ricorso ex art. 200 Regio Decreto n. 1775/1933 dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite promosso da Nicosia Caterina, Nicosia Daniela, Nicosia Luigi in qualità di eredi di Viglianisi Teresa c/ Acoset e Comune di Nicolosi notificato presso il domicilio eletto del difensore Avv. Guido Bonaventura per ottenere il via principale che la Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità e il rigetto in toto del ricorso proposto da Nicosia Caterina, Nicosia Daniela e Nicosia Luigi, avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 12/2015, con conseguente conferma della suddetta sentenza;

in subordine, per il caso in cui il ricorso principale sia considerato inammissibile, in accoglimento del ricorso incidentale, che la Corte di Cassazione annulli e, comunque, a qualsivoglia titolo, cassi con rinvio la sentenza suddetta n. 12/2015, nella parte in cui, in riforma della sentenza ivi impugnata, ha condannato anche il Comune di Nicolosi alla restituzione del pozzo, con vittoria di compensi e spese;

CHE il controricorso de quo è stato notificato alle altre parti ed è stato depositato in una al ricorso notificato ed ai fascicoli di parte nei precedenti gradi di giudizio;

CHE, pertanto, occorrendo estendere l'incarico nel controricorso di che trattasi con urgenza ed immediatezza stante la ristrettezza dei tempi all'Avv. Guido Bonaventura unitamente all'Avv. Francesco Pappalardo del Foro di Roma, il Presidente, con Provv. Presidenziale Prot. n.6903 in data 05/04/2016, ha disposto di estendere l'incarico de qua, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n.6903 del 05/04/16.

Sul p.4 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 58

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROMOSSO DA F.LLI AUTERI COSTRUZIONI SRL. SENTENZA N. 1961/2016 TRIBUNALE DI CATANIA. RECUPERO COATTIVO SOMME. INCARICO AVV. MATTEO SCUDERI. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. C.d.A. in data 25/8/2009 l'Avv. Matteo Scuderi è stato incaricato di costituirsi nel giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Catania promosso dalla Srl F.lli Auteri Costruzioni c/ ACOSSET Spa affinché venisse dichiarata non dovuta la somma pretesa dall'Acoset Spa e pagata dalla ricorrente per i lavori di allaccio alla rete idrica del complesso edilizio sito in San Gregorio di Catania, Via A. Da Messina, e, per l'effetto, la condanna alla restituzione in favore della Srl F.lli Auteri della somma versata o, in subordine di altra eventualmente diversa accertata in corso di causa, con vittoria di compensi e spese;

CONSIDERATO che il predetto Avv. Matteo Scuderi, a tutela degli interessi della Società, con comparsa di costituzione in giudizio, ha chiamato in causa sia il Sig. Andrea Scuderi in proprio che la Srl ARE Costruzioni;

VISTA la sentenza del Tribunale di Catania - Terza Sez. Civile n. 1961/2016 con cui il Giudice adito ha rigettato le domande proposte dalla F.lli Auteri Srl nei confronti dell'ACOSSET Spa condannando l'attrice al rimborso delle spese processuali nei confronti dell'ACOSSET Spa, liquidate in complessive € 7.254,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, compensando le spese processuali fra l'ACOSSET Spa ed i terzi chiamati in causa Sig. Andrea Auteri ed ARE Costruzioni Srl;

CONSIDERATO che la F.lli Auteri Costruzioni Srl, opportunamente interpellata, non ha inteso provvedere al pagamento in via bonaria delle spese di lite liquidate in sentenza, come da nota trasmessa dall'Avv. Matteo Scuderi in atti al n.8283 del 21/4/2016;

CHE occorrendo procedere urgenza ed immediatezza a tutela degli interessi della società al recupero coattivo delle somme liquidate nella suddetta sentenza n. 1961/2016, il Presidente con Provvedimento Presidenziale prot. n. 8745 in data 29/4/2016 ha disposto di procedere al recupero coattivo delle somme portate nella sentenza di cui in premesse conferendo incarico all'Avv. Matteo Scuderi ed eleggendo domicilio presso il msuo studio in Catania, Via Ruggero Settimo, n. 3 ai

sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO lo Statuto vigente;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n.8745 del 29/4/2016

Sul p.5) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 59

OGGETTO: ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MASCALUCIA SULLA FATTURA 30208 DEL 27/03/1993 - CONTR. 33175. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con nota prot. 10856 in data 6 maggio 2003 (in atti al ns. prot. 7779 del 9/5/2003) il Comune di Mascalucia, ha eccepito la prescrizione in merito alla fattura n. 30208 del 27/01/1993, dell'importo di € 3.114,18, (contr. 33175), essendo decorsi i termini ordinari di prescrizione;

CONSIDERATO che non essendo stato reperito negli archivi della Società alcun atto interruttivo appare necessario dichiarare prescritto il suddetto credito, così come eccepito con la suddetta nota dal Comune di Mascalucia;

CHE occorrendo procedere con urgenza ed immediatezza, con Prov. Presidenziale Prot. n.9908 in data 16/5/2016 il Presidente ha disposto la prescrizione del credito portato dalla fattura n. 30208 del 27/01/1993 dell'importo di € 3.114,18 autorizzando la rettifica delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto vigente, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- per quanto in premesse specificato di ratificare l'operato del Presidente di cui al Provvedimento Presidenziale prot. n.9908 del 16/5/2016.

Sul p.6) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 60

OGGETTO: PROROGA INCARICO UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE CON I MEDIA CON IL DOTT. ANDREA CATALDO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la delib. CdA n. 76 del 30/09/2014, con cui veniva affidato al Dott. Andrea Cataldo l'incarico professionale di Ufficio Stampa e Relazioni esterne i media per la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione del relativo accordo;

RILEVATO che, conseguentemente, in data 3/10/2014 è stato sottoscritto regolare contratto con il predetto dott. Cataldo per la durata di anni uno a decorrere dal 3/10/2014 con un compenso pattuito in € 9.000,00 (novemila) annue lorde oltre CP e IVA, da suddividere in numero 12 rate mensili;

RICHIAMATA la delib. C.d.A.n.69 in data 28/9/2015 con la quale il predetto contratto è stato prorogato per la durata di mesi sei;

RITENUTO opportuno prorogare l'incarico per un ulteriore periodo di mesi sei, alle medesime condizioni di cui al contratto sottoscritto il 3/10/2014 ;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- di prorogare l'incarico professionale di Relazioni esterne con i media al dott. Andrea Cataldo per un ulteriore periodo di mesi sei alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui al predetto contratto;

- dare atto che il predetto incarico decorrerà dal 7/6/2016.

Sul p.7 e 8) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 61

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'**art. 35 del Regolamento Servizi Acoset** è il seguente:

“Sospensione del servizio per mancato pagamento - ACOSSET S.p.A ha la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua agli utenti morosi. Le bollette successive al mancato pagamento, riporteranno le somme dovute per morosità. Qualora il titolare dell'utenza non provveda al pagamento nei successivi trenta giorni ACOSSET S.p.A procederà, senza ulteriore avviso, alla sospensione della fornitura. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, il titolare dell'utenza sarà tenuto a pagare ad ACOSSET S.p.A, in funzione della tariffa vigente, tutte le somme dovute per consumi, arretrati e penalità.”

PREMESSO che il **punto 5 del contratto di utenza Acoset** è il seguente:

“Se dopo 10 gg. dalla scadenza della bolletta-fattura non ne sarà stato effettuato il pagamento, l'utente è tenuto a pagare l'indennità di mora in ragione del 10% dell'importo dovuto. Permanendo lo stato di morosità, nella bolletta-fattura successiva a quella insoluta verrà comunicato il preavviso di distacco. Trascorsi ulteriori 10 gg. solari dalla data di scadenza della bolletta-fattura in cui viene comunicato il preavviso di distacco senza che l'utente abbia regolarizzato la sua posizione, l'ACOSSET S.p.A. sospenderà l'erogazione. Permanendo ulteriormente lo stato di morosità l'ACOSSET S.p.A. dando preavviso di almeno 30 gg. solari dalla data di ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno, risolverà il contratto procedendo all'incameramento del deposito cauzionale e di garanzia e al recupero giudiziale dell'eventuale credito residuale. La sospensione dell'erogazione non libera l'utente dall'obbligo di pagare la quota fissa di canone né gli dà diritto ad alcun abbuono o rimborso od indennità. Inoltre l'utente è ritenuto a rimborsare le spese di sollecito, interruzione e ripristino della erogazione sopportate dall'ACOSSET S.p.A. In ogni caso l'ACOSSET S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per danni di ogni tipo derivanti dalla sospensione dell'erogazione. Nel caso in cui sia titolare di più utenze, l'utente autorizza sin da adesso l'ACOSSET S.p.A. a sospendere il servizio anche su utenze diverse da quella su cui risulta la morosità.

Il contraente autorizza sin d'ora l'ACOSSET S.p.A. a non concedergli alcuna nuova utenza se non previo saldo di quanto dovuto all'Azienda stessa per pregressi rapporti contrattuali d'utenza.”

VISTA l'esigenza di permettere, alle utenze morose per le quali è stata ordinata una disdetta e che saldano le loro morosità, di poter richiedere l'annullamento della disdetta prima dell'emissione della fattura di saldo ed il conseguente ripristino del contatore pagando il costo di ripristino:

RITENUTO di dover di conseguenza modificare l'art. 35 del Regolamento Servizi Acoset ed il punto 5 del contratto di utenza Acoset;
VISTO l'attuale Regolamento Servizi e il contratto di utenza Acoset;
RELATORE il Sig. Presidente;
A VOTI unanimi

D E L I B E R A

modificare l'art. 35 del Regolamento Servizi Acoset come segue:

“Sospensione del servizio per mancato pagamento - ACOSSET S.p.A ha la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua agli utenti morosi. Le bollette successive al mancato pagamento, riporteranno le somme dovute per morosità. Qualora il titolare dell'utenza non provveda al pagamento nei successivi trenta giorni ACOSSET S.p.A procederà, senza ulteriore avviso, alla sospensione della fornitura. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, il titolare dell'utenza sarà tenuto a pagare ad ACOSSET S.p.A, in funzione della tariffa vigente, tutte le somme dovute per consumi, arretrati e penalità. Permanendo ulteriormente lo stato di morosità l'ACOSSET S.p.A. dando preavviso di almeno 30 gg. solari dalla data di ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno, risolverà il contratto procedendo all'incameramento del deposito cauzionale e di garanzia e al recupero giudiziale dell'eventuale credito residuale. Il contraente autorizza sin d'ora l'ACOSSET S.p.A. a non concedergli alcuna nuova utenza se non previo saldo di quanto dovuto all'Azienda stessa per pregressi rapporti contrattuali d'utenza. L'utente disdettato può richiedere la riattivazione dell'utenza, se al momento della richiesta non sia stata ancora emessa la fattura di saldo contabile, pagando in base alle tariffe vigenti il costo di ripristino”

modificare il punto 5 del contratto di utenza come segue:

“Se dopo 10 gg. dalla scadenza della bolletta-fattura non ne sarà stato effettuato il pagamento, l'utente è tenuto a pagare l'indennità di mora in ragione del 10% dell'importo dovuto. Permanendo lo stato di morosità, nella bolletta-fattura successiva a quella insoluta verrà comunicato il preavviso di distacco. Trascorsi ulteriori 10 gg. solari dalla data di scadenza della bolletta-fattura in cui viene comunicato il preavviso di distacco senza che l'utente abbia regolarizzato la sua posizione, l'ACOSSET S.p.A. sospenderà l'erogazione. Permanendo ulteriormente lo stato di morosità l'ACOSSET S.p.A. dando preavviso di almeno 30 gg. solari dalla data di ricevimento di raccomandata con ricevuta di ritorno, risolverà il contratto procedendo all'incameramento del deposito cauzionale e di garanzia e al recupero giudiziale dell'eventuale credito residuale. La sospensione dell'erogazione non libera l'utente dall'obbligo di pagare la quota fissa di canone né gli dà diritto ad alcun abbuono o rimborso od indennità. Inoltre l'utente è ritenuto a rimborsare le spese di sollecito, interruzione e ripristino della erogazione sopportate dall'ACOSSET S.p.A. In ogni caso l'ACOSSET S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per danni di ogni tipo derivanti dalla sospensione dell'erogazione. Nel caso in cui sia titolare di più utenze, l'utente autorizza sin da adesso l'ACOSSET S.p.A. a sospendere il servizio anche su utenze diverse da quella su cui risulta la morosità. Il contraente autorizza sin d'ora l'ACOSSET S.p.A. a non concedergli alcuna nuova utenza se non previo saldo di quanto dovuto all'Azienda stessa per pregressi rapporti contrattuali d'utenza. **L'utente disdettato può richiedere la riattivazione dell'utenza, se al momento della richiesta non sia stata ancora emessa la fattura di saldo contabile, pagando in base alle tariffe vigenti il costo di ripristino”**

Sul p.9 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 62

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DA ADDEBITI DI QUANTITATIVI DI ACQUA EROGATI MA NON CONSUMATI A CAUSA DI DISPERSIONI. APPROVAZIONE TESTO RIVISTO, AGGIORNATO E COORDINATO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con delib. C.d.A in data 09/12/2014 n. 96 è stato costituito un fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di dispersioni occulte e non colpose verificatesi a valle del contatore nonché approvato il “Regolamento del Fondo di Garanzia” che disciplina le modalità di accesso al fondo medesimo da parte dell’utenza;

RICHIAMATA la delib. C.d.A in data 23/02/16 n. 16 con la quale è stato modificato il suddetto Regolamento del fondo di Garanzia mediante l’integrazione dell’art. 7 comma 1 con il comma 1bis comma 1 con il comma 1bis così come appresso articolato: *“Nel caso di decesso dell’utente, avvenuto da non più di un anno, sono considerati sottoscrittori del fondo anche coloro, eredi diretti in quanto coniuge superstite o parente entro il 2° grado dell’utente deceduto, che all’atto della richiesta di accesso al fondo, sottoscrivano la voltura del contratto di utenza”*; che estende, in caso di decesso dell’utente avvenuto da non più di un anno, l’accesso al fondo di che trattasi anche agli eredi entro il 2° grado di parentela che sottoscrivano la voltura del contratto di utenza;

RICHIAMATA altresì la delib. In data 24/3/2016, n. 36 con la quale il predetto Regolamento è stato ulteriormente integrato all’art. 7 con il comma 8 così come appresso articolato: *“ Nel caso in cui la perdita occulta, per la quale l’utente ha già ottenuto l’intervento del fondo, determini i suoi effetti anche nel trimestre successivo a quello già oggetto dell’intervento, l’utente, nel rispetto di tutte le altre norme regolamentari, potrà richiedere l’intervento del fondo anche sulla fattura relativa al trimestre successivo”*;

VISTO il Regolamento del Fondo di Garanzia nel testo rivisto, aggiornato e coordinato con le predette modifiche apportate in coerenza con le esigenze della Società e dell’utenza, allegato alla presente sub A) per costituirne parte integrante;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

RELATORE il Sig. Presidente

VISTO lo Statuto vigente

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il Regolamento del Fondo di Garanzia, nel testo rivisto, aggiornato e coordinato, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

Sul p. 10 all’o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 63

OGGETTO : PROPOSTA TRANSATTIVA EREDE DELL’UTENTE MOROSO PAPPALARDO SALVATORE - CONTRATTO N. 48053

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provvedimento Presidenziale prot.6214 in data 27/3/14, l’Avv. Santi Fileccia è stato incaricato del recupero del credito vantato dall’ACOSET nei confronti di alcuni utenti morosi tra cui Pappalardo Salvatore per l’importo di € 1.245,94;

CHE il suddetto legale ha provveduto a notificare all’erede di Pappalardo Salvatore, Sig. Santo Pappalardo, regolare diffida;

VISTA la nota in data 4/4/16, in atti al n. 6872 in pari data, con la quale l’Avv. Santi Fileccia comunica di aver ricevuto dal Sig. Santo Pappalardo (erede di Pappalardo Salvatore) una proposta transattiva con la quale offre a saldo e stralcio la somma omnicomprensiva di € 500,00 per sorte capitale a fronte della maggiore somma di € 1.245,94, oltre le spese legali;

RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dal predetto legale;

RITENUTO doversi provvedere in merito

A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) per i suesposti motivi e in accoglimento della proposta transattiva di cui in premesse, di accettare in via stragiudiziale, la somma onnicomprensiva di € 500,00 a saldo e stralcio per sorte capitale;
- 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili.

sul p. 11 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 64

OGGETTO : ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PROMOSSO DA PENNISI MASSIMILIANO C/ACOSET SPA. COSTITUZIONE. INCARICO A LEGALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con Provv. Presidenziale Prot. n. 23193 in data 25/11/2015, l'Avv. Alessandro Corradi è stato incaricato di resistere nel ricorso ex art. 700 cpc promosso da Pennisi Massimiliano dinnanzi al Tribunale Civile di Catania per ottenere la rimozione del sigillo e l'immediato ripristino della fornitura idrica presso la sua abitazione sita in Trecastagni, Via Ugo La Malfa. s.n. Contr. 112878, con riserva di accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste dall'ACOSET; VISTA l'ordinanza del Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile in data 8/1/2016, con la quale il Giudice adito rigetta il ricorso del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali; VISTA altresì l'ordinanza del Tribunale di Catania, Sezione Quinta Civile ex art. 669 terdecies CPC con la quale il Collegio rigetta il Reclamo avverso l'Ordinanza dell'8/1/2016, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali; VISTO l'atto di citazione dinnanzi al Tribunale Civile di Catania promosso da Pennisi Massimiliano c/ ACOSET Spa notificato in data 27/4/2016, in atti al n. 8510 in pari data, per accertare e dichiarare, previo esperimento di apposita consulenza tecnica, che i consumi di acqua afferenti la fattura n. 181913/14 dell'importo di € 4.158,39 e la fattura n. 273295/14 dell'importo di € 3.346,68 emesse dall'ACOSET sono imputabili a perdite occulte e, per l'effetto accertare e dichiarare come non dovute le predette somme con condanna della Società allo storno delle predette fatture; inoltre, riformare le condanne alle spese subite dall'attore ponendo le medesime a carico di ACOSET, o, in subordine, compensare le spese di lite nei predetti procedimenti, nonché la richiesta di nomina di CTU atta ad accertare la causa del danno subito dall'impianto idrico del ricorrente e, quantificare anche in via equitativa le somme sovute dal Sig. Pennisi con riferimento alle fatture emesse dall'ACOSET, con vittoria di compensi e spese; RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel predetto giudizio, conferendo incarico al medesimo legale di fiducia Avv. Alessandro Corradi eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Caronda n. 172; RELATORE il Sig. Presidente VISTO lo Statuto vigente A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

- 1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Catania promosso da Pennisi Massimiliano c/Acoset conferendo incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società all' Avv. Alessandro Corradi, eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Caronda n.172;
- 2) di corrispondere al predetto legale la somma complessiva di € 250,00,oltre CPA e IVA in conto onorario e spese provvedendo a richiedere allo stesso apposito preventivo di spesa secondo le vigenti disposizioni di legge.

sul p. 12 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 65

OGGETTO: CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA. RICHIESTA PAGAMENTO CANONE ANNO D'IMPOSTA 2015. IMPUGNATIVA ATTI. INCARICO ALL'AVV. GIAMPIERO DE LUCA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con nota pec in data 18/4/2016, prot. n. 21626, class. 4.1.5 la Città Metropolitana di Catania, 1° Dip. 3° Serv. Gest. Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato, ha richiesto il pagamento di € 27.843,00 relativo al canone anno d'imposta 2015;

CONSIDERATO che, in relazione alle precedenti richieste con analoghe motivazioni della Provincia Regionale di Catania, la Società, dopo un contenzioso ultradecennale, ha visto riconoscere le proprie ragioni in tutte le sedi ed i gradi di giudizio;

CHE l'incarico di assistere la Società in tale contenzioso ultradecennale è stato affidato all'Avv. Giampiero De Luca il quale conosce approfonditamente la materia del contendere e tutte le implicazioni tecnico-giuridiche legate alla particolare natura dei canoni richiesti ed alla natura giuridica della Società;

CHE si rende opportuno sin d'ora contestare, con motivazioni giuridiche, la suddetta richiesta di pagamento, sia per quanto attiene la determinazione del canone sia per quanto attiene la natura del pagamento richiesto, anche tenendo conto delle motivazioni ampiamente illustrate dal legale nei precedenti giudizi instaurati presso i competenti Organi giurisdizionali e dei precedenti giudizi favorevoli alla Società per l'analogo contenzioso intrattenuto negli anni con la Provincia Regionale di Catania al fine di evitare l'iscrizione a ruolo;

VISTO lo Statuto vigente;

RELATORE il Sig. Presidente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1) Per quanto in premesse specificato, di incaricare l'Avv. Giampiero De Luca di proporre le dovute contestazioni alla richiesta di pagamento di € 27.843,00 relativo al canone anno d'imposta 2015 da parte della Città Metropolitana di Catania, 1° Dip. 3° Serv. Gest. Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato giusta nota pec in data 18/4/2016, prot. n. 21626, class. 4.1.5, sia per quanto attiene alla liquidazione e determinazione del canone richiesto sia per quanto attiene la natura della richiesta, anche proponendo azione giudiziale presso le competenti sedi giurisdizionali, eleggendo domicilio presso il suo studio di Catania, Piazza Trento n. 2;

2) di riconoscere al predetto legale, che ha formulato preventivo di massima suddiviso in più fasi:

-per le attività di assistenza e difesa in favore della Società, l'importo omnicomprensivo di Euro 4.770,00 oltre IVA e C.P.A. Ed oltre spese per Contributo Unificato di 650,00 per l'avvio della controversia amministrativa;

- per l'avvio della controversia in sede civile l'importo omnicomprensivo di Euro 3.573,90 oltre IVA e C.P.A. oltre spese per Contributo Unificato di Euro 518,00, fermo restando che, in caso di attività interrotta per qualsiasi causa, il compenso sarà dovuto solo per le fasi espletate.

3) di corrispondere al predetto legale l'importo di € 1.500,00 oltre CPA ed IVA a titolo di acconto per onorario e spese.

Alle ore 11:35 si allontana il Dr. Angelo Scandura

sul p. 13 all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 66

OGGETTO: ING. ENRICO GRECO. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

sul p. 14 all'o.d.g.

All'unanimità il Consiglio determina di rinviare l'argomento alla prossima riunione.

Alle ore 12:00 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale, che viene approvato dai presenti alla riunione.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso

